



PREFETTURA DI FORLÌ-CESENA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

- le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono monitorare le imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa è ritenuto maggiore;
- dato atto che ai sensi dell'art. 83-bis del cd Codice Antimafia, come introdotto dall'art.3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti della legge 6 novembre 2021 n. 190, equivale al rilascio dell'informazione antimafia;
- è pertanto volontà delle parti perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle informazioni antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 1.000.000,00, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 150.000,00, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a euro 215.000,00 ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose;

VISTI

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l'art. 1, comma 52, 52 bis, 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 27 marzo 2017, con il quale il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ha individuato le procedure per lo svolgimento del monitoraggio sulle infrastrutture e sugli insediamenti produttivi strategici connessi alle Grandi Opere, ai fini della prevenzione e della repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, prevedendo l'istituzione di un apposito Gruppo Interforze presso ciascuna Prefettura;
- la delibera CIPE 62/2020 in materia di accordi di legalità;
- l'art. 329 c.p.p.;
- acquisito il parere favorevole del Ministero dell'interno;
- preso atto dei suggerimenti formulati dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari;

le Parti stipulano il presente protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

ART. 1

Il Consorzio della Bonifica Della Romagna relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 1.000.000,00 ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 150.000,00 alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a euro 215.000, tutte somme al netto di I.V.A.:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire – dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del medesimo decreto, sul conto delle imprese interessate, tramite interrogazione alla B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale unica Antimafia) o tramite consultazione delle White List provinciali; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, l'impresa aggiudicataria sia destinataria di una informativa interdittiva antimafia, alla medesima potrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; a fini dell'applicazione della penale in argomento la stazione appaltante dovrà valutare se le circostanze a fondamento della citata interdittiva fossero note o comunque conoscibili dall'impresa appaltatrice fin dal momento della stipula del contratto di appalto.
- b) si impegna a vigilare sull'andamento delle opere/lavori appaltati segnalando prontamente alla Prefettura eventuali circostanze anomale e/o indicative di possibili situazioni di illegalità;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, parità di genere, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.
Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- d) si impegna a riportare, nei bandi, o comunque negli atti di gara, le clausole indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente accordo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

ART. 2

Il firmatari si impegnano al rispetto delle verifiche e delle attività di prevenzione in materia di antimafia e anticorruzione così come declinati dagli artt. 5,6 e 7 dello schema di protocollo di legalità facente parte integrante della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 26 novembre 2020 in materia di "Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015"

ART. 3

Il presente protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha validità di 2 anni. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato per altri 2 anni salvo diversa volontà da manifestarsi entro 90 giorni dalla sua scadenza.

Forlì, 13.02.2023

Il Prefetto di Forlì-Cesena
(Antonio Corona)

Il Presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna
(Stefano Francia)

Il presente accordo viene sottoscritto con firma elettronica, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L.241/1990

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il..... dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Forlì-Cesena e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora il Consorzio di Bonifica della Romagna acquisisse una informazione interdittiva antimafia attraverso l'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia o successivamente adottato dalla Prefettura competente. Qualora, l'impresa aggiudicataria sia destinataria di una informativa interdittiva antimafia, alla medesima potrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; a fini dell'applicazione della penale in argomento la stazione appaltante dovrà valutare se le circostanze a fondamento della citata interdittiva fossero note o comunque conoscibili dall'impresa appaltatrice fin dal momento della stipula del contratto di appalto.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

Clausola n. 4

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

Clausola n.5

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

Clausola n.6

La sottoscritta impresa concorrente dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante in violazione del divieto di pantouflage nonché l'assenza di conflitto di interessi da parte del Titolare Effettivo.